

## RELAZIONE

***Ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, gestito dalla società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s. sita in Località Sa Zeppara SP 67 N. 67 al KM 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU), autorizzato, ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e degli artt. 214-216 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, all'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" ed R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".***

### PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

Redatto da	Nome	Diego Cani
	Firma	Dott. Chim. Diego Cani
Committente CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s.	Nome	Sig. Concas Antonio
	Firma	
Data emissione:		12/05/2025
Pagine Totali:		47
Allegati:		0

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DATI IDENTIFICATIVI .....	6
3. NORMATIVA.....	6
4. UBICAZIONE DELL’IMPIANTO .....	7
5. VINCOLISTICA TERRITORIALE .....	11
9. SITUAZIONE ATTUALE AUTORIZZATA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152 .....	35
10. SITUAZIONE FUTURA DA AUTORIZZARE – AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152 .....	39
11. EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMA DI ABBATTIMENTO.....	41
12. IMPATTO ACUSTICO.....	41
13. IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN CONTINUO DELLE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA.....	42
14. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO .....	42
15. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO .....	45
16. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE.....	46

## 1. PREMESSA

La società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s., rappresentata dal sig. Concas Antonio in qualità di Socio Accomandatario, con sede legale in Via Carducci n. 70 in Comune di Gonnosfanadiga (SU) 09035, codice fiscale e numero d'iscrizione 01428800922 del Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano ed iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo CA-67681, operativa nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, rilasciata con nota datata 07.12.2022 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 41 del 09.12.2022 dal Suape di Gonnosfanadiga, e ss.mm.ii. con Provvedimento Unico n. 22 del 09.11.2023 del Suape di Gonnosfanadiga, con Provvedimento Unico n. 3 del 14.01.2025 del Suape di Gonnosfanadiga Pratica Codice Univoco Suape n. 01428800922-12032025-0951.862543 del 15.03.2025 (relativa all'adeguamento End of Waste ai sensi del DM 127/2024) e nota firmata 01.04.2025 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 11 del 23.04.2025 dal Suape di Gonnosfanadiga, comprendente l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in regime di procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, mediante operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso, per l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi presso la Località Sa Zeppara S.P. N. 67 al KM 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU).

La presente relazione è redatta allo scopo di attivare la procedura di Valutazione preliminare, di cui all'art. 4 dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021 "Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)", per l'opera individuata al punto 7 "Progetti di infrastrutture", lettera u) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" all'Allegato B1 della Delib.G.R. del 24 marzo 2021, n. 11/75, all'interno dell'attività esistente, sita in Località Sa Zeppara S.P. N. 67 al KM 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU), della società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s..

Con Delib.G.R. n. 29/36 del 08.09.2023, per l'intervento ascrivibile al punto 7, lett. u) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i." dell'allegato B1 alle Direttive di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021, la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Ampliamento impianto di gestione rifiuti non pericolosi

inerti, sito in località Sa Zeppara S.P. n. 67 al km 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU)”, proposto dalla Società CI e CI di Concas Antonio e C. s.a.s.; tale intervento consisteva nell’incremento della quantità di rifiuti da trattare fino a 360 t/giorno, per un totale di 59.000 t/anno, con capacità complessiva di stoccaggio istantaneo pari a 2.269 t ed area pavimentata pari a 920 mq.

La società, a seguito di rilascio di Delib.G.R. n. 29/36 del 08.09.2023, con Provvedimento Unico n. 22 del 09.11.2023 del Suape di Gonnosfanadiga è stata autorizzata alla modifica sostanziale inerente l’aumento dei quantitativi giornalieri ed annuali da trattare.

Con Provvedimento Unico n. 3 del 14.01.2025 del Suape di Gonnosfanadiga la società è stata autorizzata alla modifica non sostanziale inerente una nuova organizzazione delle aree interne dell’impianto e di quelle di messa in riserva autorizzate senza alcun ampliamento o estensione impiantistica e senza variazione dei quantitativi giornalieri ed annuali da recuperare.

Inoltre la società ha presentato istanza di adeguamento, entro la scadenza fissata al 25.03.2025, ai sensi del D.M. 28.06.2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.” con Pratica Codice Univoco Suape n. 01428800922-12032025-0951.862543 del 15.03.2025, con modifica dell’organizzazione interna nell’area pavimentata dell’impianto senza alcun ampliamento o estensione impiantistica, fermi e restanti i quantitativi giornalieri ed annuali da trattare.

Dato atto degli spazi ristretti dell’impianto che ne ostacolano la gestione il proponente chiede l’ampliamento del centro di recupero dei rifiuti, aumentando la superficie pavimentata da 920 mq a 2.750 mq, con modifica dell’organizzazione interna per il posizionamento delle tipologie di rifiuto già autorizzate e dell’aggregato riciclato (materiale con qualifica di rifiuto in attesa di analisi e dichiarazione di conformità), **ferme e restanti le condizioni autorizzate e già deliberate della quantità di rifiuti da trattare fino a 360 t/giorno, per un totale di 59.000 t/anno.**

Dato atto dell’adeguamento al D.M. 28.06.2024, n. 127 per potenzialità giornaliera pari a 360 t/giorno si deve ora intendere il quantitativo massimo di “aggregato riciclato” ottenuto tramite le operazioni di frantumazione o vagliatura o dal semplice controllo visivo e non “l’aggregato recuperato” ottenuto una volta ricevute le analisi imposte dal DM stesso. È importante pertanto vedere le definizioni di cui all’art.

2 Definizioni del DM 127/24:

d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;

g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

e pertanto ne consegue che mentre prima dell'adeguamento al DM 127/2024 la "quantità giornaliera di rifiuti da trattare", nel nostro caso pari a 360 t/giorno, coincideva con l'operazione di recupero R5 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 dalla quale né scaturiva la produzione materiale di Materia Prima Secondaria (MPS) ora tale "quantità giornaliera di rifiuti da trattare" coincide con l'operazione di produzione di "aggregato riciclato o artificiale", classificato ancora rifiuto, che deve essere successivamente sottoposto ad analisi (tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 e tab. 5 dell'Allegato 2 al DM 127/2024) per la produzione del lotto di "aggregato recuperato" o "End of waste", e pertanto non più classificato come rifiuto, che coinciderà con l'effettuazione dell'operazione di recupero R5.

**Pertanto il proponente chiede la rivisitazione delle aree del centro di recupero dei rifiuti inerti senza alcun ampliamento in termini di potenzialità giornaliera pari a 360 t/giorno ed annuale pari a 59.000 t/anno come già deliberato con Delib.G.R. n. 29/36 del 08.09.2023.**

La società, autorizzata alle operazioni di recupero R5, di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione e di conglomerato bituminoso e di terre e rocce da scavo per una potenzialità giornaliera pari a 360 t/giorno ed annuale pari a 59.000 t/anno, intende chiedere la modifica sostanziale dell'AUA, alla Provincia Sud Sardegna, a seguito di parere sulla procedura di Verifica preliminare, per:

- estensione dell'area pavimentata dell'impianto di recupero da 920 mq a 2.750 mq;
- adeguamento, a seguito di futura estensione dell'area pavimentata, dell'impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia con riutilizzo per l'attività di nebulizzazione durante le attività di frantumazione e vagliatura, nonché per inumidire i cumuli per evitare il sollevamento di polveri ed ai fini irrigui.

## 2. DATI IDENTIFICATIVI

Si riportano di seguito i dati significativi della società richiedente:

Ragione sociale	CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s.
Sede legale	Via Carducci n. 70 in Comune di – 09035 Gonnosfanadiga (SU)
Sede impianto	Località Sa Zeppara S.P. N. 67 al KM 1,200 nel Comune di – 09035 Gonnosfanadiga (SU), Catasto terreni foglio 502 mappali 98-100-102-109-252-253-254-255-296
Codice fiscale e Partita IVA	01428800922
Numero REA	CA - 67681
Indirizzo pec / e-mail	concasantonio@pec.it / concasantonioscavi@tiscali.it
Amministratore Unico	Concas Antonio
Recapito Amministratore Unico	3398775002
Attività svolta	Recupero di rifiuti non pericolosi

## 3. NORMATIVA

- Deliberazione G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 “Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR).”;
- D.P.R. 13.03.2013, n. 59 “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”;
- Deliberazione G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 “Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”, ed in particolare l’art. 19 dell’Allegato A;
- Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare gli articoli 124 e ss in materia di scarichi, gli articoli 214-216 in materia di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata e l’articolo 272 in materia di emissioni in atmosfera di carattere generale;
- Decreto Ministero Ambiente 5.02.1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Determinazione n. 112 del 24.04.2018 della Provincia Sud Sardegna “Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, attività di cava, ai sensi dell’art. 272 comma 2 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

- Deliberazione n. 69/25 del 10.12.2008 “Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.”;
- Deliberazione n. 75/15 del 30.12.2008 “Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”.

#### **4. UBICAZIONE DELL’IMPIANTO**

L’impianto, gestito dalla società richiedente in virtù di un contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sanluri, è ubicato in Località Sa Zeppara S.P. N. 67 al KM 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU), ricadente in zona omogenea “E - agricola”, secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale, Foglio 502, Mappali 98 - 100 - 102 - 109 - 252 - 253 - 254 - 255 – 296.

Il lotto in oggetto ha l’accesso tramite la strada provinciale SP n. 4. L’area nella quale viene svolta l’attività si stende per circa mq 11.833.




Estratto mappa catastale: Foglio 502, Mappali 98 - 100 - 102 - 109 - 252 - 253 - 254 - 255 - 296 Comune di Gonnosfanadiga (SU)



## Stralcio IGM - Foglio 546\_S1 - Guspini

Scala 1:25.000

ubicazione Area impianto







## Stralcio C.T.R. - Foglio 546080

Scala 1:10.000


ubicazione Area impianto








Stralcio piano di zonizzazione acustica Comune di Gonnosfanadiga (SU)



Inquadramento territoriale ed indicazione dello stabilimento (area nel riquadro rosso) (ortofoto, fonte golemaps)





**Indicazione dello stabilimento (ortofoto) con indicazione dell'area autorizzata al recupero dei rifiuti inerti non pericolosi**

Coordinate Gauss Boaga: Est 1469552.38 / Nord 4373384.15  
WGS84: Lon 8.645540 / Lat 39.509480

## 5. VINCOLISTICA TERRITORIALE

**NON VI SONO MODIFICHE DALLA DELIB.G.R. N. 29/36 del 08.09.2023**

DESCRIZIONE VINCOLO	SI	NO
a) Aree naturali protette, di cui alla L. 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.		X
b) Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale di cui alla L.R. 06.07.1989, n.31		X
c) Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (SIC) e 147/2009/CE (ZPS)		X
d) Aree di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n.23 (Oasi)		X
e) Aree IBA (Important Bird Areas) L. 157/1992		X
f) Fasce di rispetto dai corsi d'acqua, dai laghi e dalla costa marina, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali)		X
g) Boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		X
h) Altri vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (es. usi civici)		X

i) Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448		X
l) Zone di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23		X
m) Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.		X
n) Zone vincolate agli usi militari		X
o) Zone di rispetto di infrastrutture (strade, oleodotti, cimiteri, etc.)		X
p) Zone classificate "H" (di rispetto paesaggistico, ambientale, morfologico, etc.) dagli strumenti urbanistici comunali		X
q) Altri vincoli ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)		X
r) Vincolistica ai sensi del Piano regionale delle attività estrattive		X
s) Area ricadente all'interno di un sito contaminato o potenzialmente contaminato, ai termini del Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.		X
t) Inserimento dell'intervento in: - aree a pericolo/rischio idrogeologico come perimetrate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - aree individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; - aree individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;		X
u) Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10 (aree percorse da fuoco)		X
v) Altri vincoli:  Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 265/01		

**Inoltre ai sensi della Tabella 8 dell'Allegato D alla Delib.G.R. del 24 marzo 2021, n. 11/75**

<b>8. Aree sensibili e/o vincolate</b>			
<i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate<sup>1</sup>:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Breve descrizione<sup>2</sup></i>
1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Zone costiere e ambiente marino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Zone montuose e forestali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell' Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.

<sup>2</sup> Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente).

8. Aree sensibili e/o vincolate			
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate <sup>1</sup> :	SI	NO	Breve descrizione <sup>2</sup>
4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Zone a forte densità demografica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### La Convenzione di Ramsar

Così come tratto dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation). L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle zone denominate "umide", ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitale per gli uccelli acquatici.

La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale, delle zone definite “umide” mediante l’individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare l’avifauna e di mettere in atto programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.

Ad oggi 50 siti del nostro Paese sono stati riconosciuti e inseriti nell’elenco d’importanza internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar. Si tratta di aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri.

Viene così garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi “umidi” nazionali, le cui funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del regime delle acque, sia come habitat di una particolare flora e fauna.


Le zone umide d’importanza internazionale riconosciute ed inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar per l’Italia sono ad oggi 57, distribuite in 15 Regioni, per un totale di 73.982 ettari.

Elaborato cartografico di sintesi delle zone umide:



Nella carta di cui sotto l’indicazione (punto verde) dell’impianto del proponente:





L'area oggetto di studio non rientra tra quelle previste dalla Convenzione.

### **Rete Natura 2000**

Così come tratto dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'area oggetto di studio non rientra nelle aree ZPS di cui alla Direttiva 147/2009/CE e nelle aree SIC/ZSC di cui alla Direttiva 92/43/CEE.

### **Aree protette**

Così come tratto dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

L'area oggetto di studio non rientra tra quelle previste dalla legge 394/91.

### **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**

Con Deliberazione G.R. n. 36/7 del 5.9.2006 è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della L.R. n. 45/1989 come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 8/2004, il Piano Paesaggistico Regionale, principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Ai sensi del PPR l'area ricade in "Colture erbacee specializzate", normate ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del PPR, ed in "Aree Organizzazione Mineraria" normate ai sensi degli artt. 57 e 58 del PPR.

#### **Articolo 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione**

1. Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.
2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.
3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:
  - a. colture arboree specializzate;
  - b. impianti boschivi artificiali;
  - c. colture erbacee specializzate;

#### **Articolo 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni**

La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

1. vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
2. promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di

appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;

3. preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

Articolo 30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: armonizzazione e recupero, volti a:
  - migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;
  - riqualificare i paesaggi agrari;
  - ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;
  - mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.
2. Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.

[..]


Art. 57 - Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale. Definizione

1. Costituiscono aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale i luoghi caratterizzati da forte identità, in relazione a fondamentali processi produttivi di rilevanza storica.
2. Tali aree costituiscono elementi distintivi dell'organizzazione territoriale. Esse rappresentano permanenze significative riconoscibili come elementi dell'assetto territoriale storico consolidato, e comprendono aree di bonifica, aree delle saline e terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria, Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna.

Art. 58 - Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale. Prescrizioni

1. E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali dei beni identitari di cui all'articolo precedente.
2. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie deve essere coerente con l'organizzazione territoriale.
3. Per gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche è consentito effettuare soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la riqualificazione.
4. La demolizione è prevista solo per le parti incongrue.
5. La nuova edificazione è consentita solo se prevista nei piani urbanistici comunali adeguati al P.P.R. e nei programmi di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici.
6. I piani urbanistici devono disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dei beni stessi.
7. Le nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli sono consentite solo se funzionali a piani agricoli che prevedano la salvaguardia del paesaggio storico, purchè congruenti con il contesto.


Dal portale sardegnamappe della Regione Sardegna si possono evincere i vincoli presenti nell'area oggetto di studio:



- ☒ Piano Assetto Idrogeologico (2020)
  - ☒ Pericolo Idraulico Rev. 59
    - Hi\* - (Aree da modellazione 2D con  $V_p \leq 0,75$ )
    - Hi0 - P0 (Tratto studiato nel quale la piena risulta contenuta all'interno delle sponde per tutti i Tr)
    - Hi1 - P1 (Aree a pericolosità idraulica Moderata o Fascia geomorfologica)
    - Hi2 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Media)
    - Hi3 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Elevata)
    - Hi4 - P3 (Aree a pericolosità idraulica Molto elevata)
  - ☒ Scenari Stato Attuale PGRA Rev. 2020
    - TR < 50 anni
    - TR = 50 - 100 anni
    - TR = 100 - 200 anni
  - ☒ PSFF Rev. 2020 (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali)
    - C - (Hi1 - Tempo di ritorno  $Tr \geq 500$  anni)
    - B200 - (Hi2 - Tempo di ritorno  $Tr = 200$  anni)
    - B100 - (Hi3 - Tempo di ritorno  $Tr = 100$  anni)
    - A50 - (Hi4 - Tempo di ritorno  $Tr = 50$  anni)
    - A2 - (Hi4 - Tempo di ritorno  $Tr = 2$  anni)

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 2020






- ☒ Aree incendiate
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2009
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2010
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2011
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2012
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2013
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2014
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2015
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2016
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2017
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2018
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2019
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2020
  - ☐
  - ☒ CFVA - Perimetrazioni aree percorse dal fuoco - 2021
  - ☐

Aree incendiate - Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10 (aree percorse da fuoco)






- ☒ D.lgs. n. 42/2004 - art. 142 (dati indicativi)
  - ☒ Vulcani
    -
  - ☒ Art. 142 - Territori costieri fascia 300 metri (dati indicativi)
    -
  - ☒ Art. 142 - Territori contermini ai laghi (dati indicativi)
    - ☐ BP02\_B1\_A1
    - ☐ BP02\_B1\_A2
  - ☒ Art. 142 - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (dati indicativi)
    - PAESAGGISTICAMENTE IRRILEVANTE
    - VINCOLO PAESAGGISTICO
  - ☒ Art. 142 - Fascia di 150 m dai fiumi (dati indicativi)
    - ☐ BP02\_C2\_A1
    - ☐ BP02\_C2\_B1
    - ☐ BP02\_C2\_B2
  - ☒ Art. 142 - Montagne oltre 1200 metri (dati indicativi)
    -
  - ☒ Art. 142 - Parchi e riserve nazionali o regionali (dati indicativi)
    -
  - ☒ Art. 142 - Zone umide D.P.R. 448/76 (dati indicativi)
    - ☐
  - ☒ Art. 142 - Vulcani (dati indicativi)
    -
  - ☒ Art. 142 - Zone di interesse archeologico individuate (dati indicativi)
    - ☐

art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali)






- ☒ D.lgs. n. 42/2004 - art. 143
  - ☒ Beni paesaggistici storico culturali
    - ☐
  - ☒ Fascia costiera
    - ☐
  - ☒ Alberi monumentali
    - ☐
  - ☒ Grotte e caverne
    - ☐
  - ☒ Monumenti naturali istituiti
    - ☐
  - ☒ Aree di interesse botanico
    - ☐
  - ☒ Aree di interesse faunistico
    - ☐
  - ☒ Aree gestione speciale ente foreste
    - ☐
  - ☒ Aree a quota superiore a 900 m
    - ☐
  - ☒ Laghi, invasi e stagni
    - ☐
  - ☒ Fiumi e torrenti (alveo inciso)
    - ☐
  - ☒ Fiumi e torrenti (doppia sponda)
    - ☐
  - ☒ Centri di antica e prima formazione (rev)
    - ☐
  - ☒ Zone umide costiere (rev)
    - ☐
  - ☒ Campi dunari e sistemi di spiaggia
    - ☐
  - ☒ Sistemi a baie e promontori, scogli, piccole isole e falesie
    - ☐

art. 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali)






- ☒ Aree vincolate per scopi idrogeologici
- ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923 (agg. 16.12.2022)
    - ☐ ART. 1 R.D.L. 3267/1923
    - ☐ ART. 18 Legge 991/1952
    - ☐ ART. 9 NTA PAI
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923 (agg. 20.10.2022)
    - ☐ ART. 1 R.D.L. 3267/1923
    - ☐ ART. 18 Legge 991/1952
    - ☐ ART. 9 NTA PAI
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923 (agg. 30-06-2021)
    - ☐ ART. 1 R.D.L. 3267/1923
    - ☐ ART. 18 Legge 991/1952
    - ☐ ART. 9 NTA PAI
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923 (agg. 26-05-2021)
    - ☐ ART. 1 R.D.L. 3267/1923
    - ☐ ART. 18 Legge 991/1952
    - ☐ ART. 9 NTA PAI
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 17 R.D.L. 3267/1923
    - ☐
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 47 R.D.L. 3267/1923
    - ☐
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 53 R.D.L. 3267/1923
    - ☐
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 130 R.D.L. 3267/1923
    - ☐
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 91 R.D.L. 3267/1923
    - ☐
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 182 R.D.L. 3267/1923 (agg. 20-10-2022)
    - ☐
  - ☒ Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 182 R.D.L. 3267/1923
    - ☐

Aree vincolate per scopi idrogeologici






- ☒ DM 08/09/2016
- ☒ Parco geominerario Storico Ambientale DM 08.09.2016

Parco Geominerario Storico Ambientale






☒ Alberi monumentali d'Italia (agg. 26.07.2022)



Alberi monumentali: distanza circa 1,84 km




☒ Aree importanti per avifauna IBA



Aree IBA (Important Bird Areas) - L. 157/1992: distanza circa 5,73 Km





☒ SIC\_ZSC\_Dic\_2021  
☒ SIC  
☒ ZSC

Aree di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) – dicembre 2021: distanza circa 2,67 Km



☒ ZPS\_Dic\_2021  
☒

Aree di cui alla Direttiva 147/2009/CE (ZPS) – dicembre 2021: distanza circa 10,50 Km



Il Comune di Gonnosfanadiga, su istanza del proponente in data 18/01/2017 e ss.ii. in data 06/02/2018, ha attestato la compatibilità urbanistica dei terreni sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio e frantumazione inerti, con omissis:



SERVIZIO TECNICO- Settore Edilizia privata

TEL. 0709795218/206

prot. [redacted]

del [redacted]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la domanda presentata in data 18/01/2017, prot.n. [redacted] e successiva integrazione del 06/02/2018, dal Sig. Concas Antonio legale rappresentante della Ditta CI & CI di Concas Antonio e C. s.a.s. con sede a Gonnosfanadiga in via Carducci n° 70, P.I. 01428800922, relativa ad una attestazione circa la compatibilità urbanistica sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio e frantumazione di inerti, in zona Agricola nelle particelle individuate alla Sezione E Foglio 2 mappali 100-109-252-253-254-255-296.

VISTO il Regolamento Edilizio del Comune di Gonnosfanadiga.

VISTO il D.lgs 152/2006 art. 214 e 216.

VISTO il D.M. 05/02/1998.

VISTA la L. 241/90.

VISTO il D.Lgs 267/2000.

#### SI ATTESTA

-La compatibilità urbanistica dei terreni di cui sopra a detti impianti in quanto sottoposti alle procedure semplificate previste dagli art. 214 e 216 del D.Lgs 152/06, relativi al recupero di rifiuti speciali non pericolosi normati dal D.M. 5 febbraio 1998.

-Sono fatte salve eventuali determinazioni in merito all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero di competenza provinciale ai sensi dell'art. 197 c. 1 lett. d del D.Lgs 152/96.

Si sottolinea inoltre che la realizzazione di qualsiasi manufatto o trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio deve essere preventivamente autorizzata nei modi previsti dalla legge prima della messa in funzione dell'impianto di recupero che si intende realizzare.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla Legge.

Gonnosfanadiga,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO






## VEGETAZIONE/FLORA E FAUNA

L'area di studio ricade nel Distretto 19 – Linas-Marganai, ed. settembre 2007, quale allegato al Piano Forestale della Sardegna, redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, approvato con Deliberazione G.R. 53/9 del 27.12.2007.

In tale distretto ricadono i comuni di Arbus, Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnese, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Vallermosa, Villacidro.



Il distretto si estende per gran parte del sottosettore biogeografico Iglesiente (settore Sulcitano-Iglesiente), è caratterizzato da una prevalenza di cenosi forestali a sclerofille, dove le specie arboree principali sono rappresentate dal leccio e dalla sughera.

Sulla base delle corrispondenze tra substrati geolitologici, caratteristiche floristiche e serie di vegetazione, è possibile delineare all'interno del Distretto Forestale n. 19 due sub-distretti.

Il primo (19a - Sub-distretto centro settentrionale), comprende il territorio che si estende da Capo Frasca (Arbus) alla Piana del Cixerri (Vallermosa); è contraddistinto dalla dominanza di litologie paleozoiche di

tipo metamorfico e vulcanico intrusivo, oltre che da rocce vulcaniche effusive del ciclo calcareo oligo-miocenico, caratterizzate da un'alternanza di effusioni basiche ed acide.

Il secondo (19b - Sub-distretto meridionale), si estende nella porzione sud-occidentale del Distretto; è contraddistinto dalla prevalenza di litologie di tipo carbonatico e secondariamente metamorfico, con differenze evidenti a livello sia floristico che vegetazionale.

#### 19a - Sub-distretto Centro Settentrionale

Il sub-distretto vede la presenza diffusa di due serie principali rispettivamente per il leccio e per la sughera. Nel primo caso si tratta della serie sarda, termo-mesomediterranea, del leccio (rif. serie n. 13: *Prasio majoris-Quercetum ilicis*); nel secondo della serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera (rif. serie n. 19: *Galio scabri-Quercetum suberis*).

La prima serie di vegetazione è presente in condizioni bioclimatiche di tipo termomediterraneo superiore e mesomediterraneo inferiore con ombrotipi variabili dal secco superiore al subumido inferiore. È diffusa ampiamente sulle litologie di tipo metamorfico presenti dall'Arburese al Villacidrese e sulle vulcaniti del ciclo calcareo oligo-miocenico affioranti nei territori di Arbus e Guspini. Potenzialmente questa tipologia vegetazionale è costituita da boschi climatofili a *Quercus ilex*, con *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus*, *J. phoenicea* subsp. *turbinata* e *Olea europaea* var. *sylvestris*. Nello strato arbustivo sono presenti *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*, *Phillyrea latifolia*, *Erica arborea* e *Arbutus unedo*, ma gli aspetti più acidofili sono dati dalla presenza di *Phillyrea angustifolia*, *Myrtus communis* subsp. *communis* e *Quercus suber*. Sono abbondanti le lianose come *Clematis cirrhosa*, *Prasium majus*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, *Lonicera implexa* e *Tamus communis*. Il *Prasio majoris-Quercetum ilicis* può essere distinto in due differenti subassociazioni soprattutto in relazione all'altimetria. La subassociazione tipica *quercetosum ilicis* è ampiamente rappresentata nel sub-distretto ad altitudini comprese tra 160 e 450 m s.l.m. con foreste relativamente estese nel settore Montevercchio-Ingurtosu, soprattutto verso nord, e lungo la vallata del Rio Olianeddus (tra i rilievi di Rocca Sinneris e Genna Is Tellas) nella parte settentrionale del territorio di Arbus. La subassociazione *phillyreetosum angustifoliae*, tipicamente silicicola si rinviene ad altitudini tra 20 e 160 m s.l.m. è rilevabile soprattutto nella parte occidentale del territorio di Arbus, lungo il tragitto tra la colonia di Funtanazza e Porto Palma e tra Ingurtosu e Gutturu 'e Flumini.

Sono molto comuni le cenosi di sostituzione della lecceta, rappresentate dalla macchia alta dell'associazione *Erica arborea-Arbutetum unedonis*. Sui substrati acidi le comunità arbustive sono riferibili all'associazione *Pistacio lentisci-Calicotometum villosae*, mentre su substrati più alcalini all'associazione *Clematido cirrhosae-Pistacietum lentisci*. Un'ulteriore fase di degradazione ampiamente diffusa è data dalle garighe a *Cistus monspeliensis* (*Lavandulo stoechadis-Cistetum monspeliensis*),

tipiche delle aree ripetutamente percorse da incendio, fino ai prati stabili emicriptofitici della classe *Poetea bulbosae* e le comunità terofitiche della classe *Tuberarietea guttatae*.

Relativamente alle sugherete dell'associazione *Galio scabri-Quercetum suberis* (rif. serie n. 19), sono presenti con cenosi di notevole interesse nelle foreste di Montevecchio, ad altitudini comprese tra 50 e 400 m s.l.m. e nell'area pedemontana da **Gonnosfanadiga** a Villacidro. Potenzialmente tutti i paesaggi sulle alluvioni e sulle arenarie eoliche cementate del Pleistocene, che dallo stagno di S. Giovanni arrivano fino al territorio di Vallermosa, presentano una notevole attitudine alla quercia da sughero. La loro trasformazione in aree agricole ha tuttavia ridotto notevolmente l'estensione delle sugherete su questi substrati. Sulle litologie metamorfiche, è presente soprattutto la subassociazione *ramnetosum alaterni*, con mesoboschi sempre in ambito bioclimatico mediterraneo pluvistagionale oceanico e condizioni termo- ed ombrotipiche variabili dal termomediterraneo superiore subumido inferiore al mesomediterraneo inferiore subumido superiore, con presenza di specie arboree ed arbustive quali *Quercus ilex*, *Viburnum tinus*, *Arbutus unedo*, *Erica arborea*, *Phillyrea latifolia*, *Myrtus communis* subsp. *communis*, *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus*. Lo strato erbaceo è prevalentemente caratterizzato da *Galium scabrum*, *Cyclamen repandum* e *Ruscus aculeatus*. Le fasi evolutive della serie, generalmente per degradazione della stessa, sono rappresentate da formazioni arbustive riferibili all'associazione *Erica arborea-Arbutetum unedonis* e, per il ripetuto passaggio del fuoco, da garighe a *Cistus monspeliensis* e *C. salviifolius*, a cui seguono prati stabili emicriptofitici della classe *Poetea bulbosae* e pratelli terofitici riferibili alla classe *Tuberarietea guttatae*, derivanti dall'ulteriore degradazione delle formazioni erbacee ed erosione dei suoli.


La serie sarda termomediterranea del leccio (rif. serie n. 12: *Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis*) è invece osservabile nelle aree pedemontane nord orientali del sub-distretto da Guspini a Pardu Atzei. La serie compare come edafo-mesofila in corrispondenza di piane alluvionali, anche di modesta estensione, su substrati argillosi a matrice mista, spesso in contatto con le sugherete della serie precedente. Si riscontra sempre in condizioni di bioclima mediterraneo pluvistagionale oceanico, nel piano fitoclimatico termomediterraneo con ombrotipi da secco superiore a subumido inferiore. Si tratta di formazioni che, nel loro stadio di maturità, hanno la fisionomia di microboschi climatofili a *Quercus ilex* e *Q. suber*. Nelle formazioni di mantello ed in quelle originatesi per degrado delle cenosi forestali sono presenti alcune caducifoglie come *Pyrus spinosa*, *Prunus spinosa* e *Crataegus monogyna*, oltre ad entità termofile come *Myrtus communis* subsp. *communis*, *Pistacia lentiscus* e *Rhamnus alaternus*. Abbondante lo strato lianoso con *Clematis cirrhosa*, *Tamus communis*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, *Lonicera implexa* e *Rosa sempervirens*. Nello strato erbaceo le specie più abbondanti sono *Arisarum vulgare*, *Arum italicum* e *Brachypodium retusum*. Le formazioni di sostituzione di questa serie sono rappresentate da arbusteti densi, di taglia elevata, dell'associazione *Crataego monogynae-Pistacietum lentisci* con *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*, *Pyrus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Myrtus communis* subsp. *communis* e da

praterie dominate da emicriptofite e geofite, a fioritura autunnale, dell'associazione Scillo obtusifoliae-Bellidetum sylvestris.


Nelle zone montane del sub-distretto, prevalentemente sui graniti e sulle metamorfite del complesso del Linas (pendici di Perda de Sa Mesa, P.ta Cammedda, P.ta di S. Miali, P.ta Magusu e M.te Lisone), a quote comprese tra 580 e 950 m s.l.m., nel piano fitoclimatico mesomediterraneo superiore, è diffusa l'associazione Galio scabri-Quercetum ilicis, testa della serie sardo-corsa, calcifuga, meso-supramediterranea del leccio (rif. serie n. 16). Si tratta di mesoboschi a leccio con Erica arborea, Arbutus unedo e Phillyrea latifolia. Ben rappresentate le lianose con Smilax aspera, Rubia peregrina, Rosa sempervirens, Hedera helix e Clematis vitalba. Lo strato erbaceo, paucispecifico, è dominato da Cyclamen repandum, Luzula forsteri, Asplenium onopteris, Carex distachya e Galium scabrum. Le fasi di degradazione della serie sono assimilabili a quelle della serie termo-mesomediterranea, del leccio (Prasio majoris- Quercetum ilicis `) per quanto attiene le fisionomie. Questa associazione può essere osservata, con minori estensioni, anche sulle litologie di origine vulcanica, in particolare sul M.te Arcuentu e gli impluvi del M.te Maiori.

Sempre sui substrati acidi del massiccio del Linas, in zone limitate situate oltre 900 m s.l.m. e con termotipi supramediterranei, si può riscontrare l'associazione Saniculo europaeae- Quercetum ilicis, testa della serie sarda, calcifuga, meso-supratemperata in variante submediterranea del leccio (rif. serie n. 18), poco diffusa nel sub-distretto in quanto il piano supratemperato è presente solo a livello topografico. La fisionomia dello stadio maturo è data da mesoboschi con Quercus ilex e Ilex aquifolium nello strato arboreo e con Crataegus monogyna, Rubia peregrina ed Hedera helix. Lo strato arbustivo è caratterizzato da Erica arborea, Rubus ulmifolius e Cytisus villosus, mentre lo strato erbaceo vede la presenza di Cyclamen repandum, Galium scabrum, Sanicula europaea, Luzula forsteri, Polystichum setiferum, Brachypodium sylvaticum, Viola alba subsp. dehnhardtii, Asplenium onopteris e Pteridium aquilinum subsp. aquilinum. Localmente, su superfici molto limitate, dalla serie principale si differenziano le formazioni relittuali a Taxus baccata, costituenti una serie speciale edafo-mesofila con carattere monoseriale, tipicamente relegata (per il sub-distretto in esame) ad impluvi poco accessibili (Canali Mau in territorio di **Gonnosfanadiga**). La tasseta ha la struttura di un bosco sempreverde di altezza variabile tra i 5 e i 10 metri, con strato arbustivo poco sviluppato a Phillyrea latifolia, Hedera helix subsp. helix e Clematis cirrhosa e strato erbaceo costituito prevalentemente da geofite ed emicriptofite cespitose a bassissimo ricoprimento quali Cyclamen repandum e Asplenium onopteris.

Di seguito si riporta la Tav. 3 "Carta delle serie della vegetazione" con indicazione del sito della società (cerchio rosso):








Dalla Tav. 3 “Carta delle serie della vegetazione” di cui sopra l’area di cui in oggetto ricade nella serie SA19 Serie sarda, calcifuga, termo –mesomediterranea della sughera.


Non si rilevano nell’area piante di sughero: il proponente non deve eseguire attività edilizia o di disboscamento tali da chiedere eventuali tagli di piante da sughero.





☒ Aree importanti per avifauna IBA  
☐

Non rientra nelle Aree IBA (Important Bird Areas) - L. 157/1992: distanza circa 5,73 Km



☒ SIC\_ZSC\_Dic\_2021  
☐ SIC  
☐ ZSC

Non rientra nelle Aree di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) – dicembre 2021: distanza circa 2,67 Km





☒ ZPS\_Dic\_2021  
☐

Non rientra nelle Aree di cui alla Direttiva 147/2009/CE (ZPS) – dicembre 2021: distanza circa 10,50 Km

## **9. SITUAZIONE ATTUALE AUTORIZZATA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152**

La società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s., rappresentata dal sig. Concas Antonio in qualità di Socio Accomandatario, con sede legale in Via Carducci n. 70 in Comune di Gonnosfanadiga (SU) 09035, codice fiscale e numero d'iscrizione 01428800922 del Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano ed iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo CA-67681, operativa nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, rilasciata con nota datata 07.12.2022 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 41 del 09.12.2022 dal Suape di Gonnosfanadiga, e ss.mm.ii. con Provvedimento Unico n. 22 del 09.11.2023 del Suape di Gonnosfanadiga, con Provvedimento Unico n. 3 del 14.01.2025 del Suape di Gonnosfanadiga Pratica Codice Univoco Suape n. 01428800922-12032025-0951.862543 del 15.03.2025 (relativa all'adeguamento End of Waste ai sensi del DM 127/2024) e nota firmata 01.04.2025 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 11 del 23.04.2025 dal Suape di Gonnosfanadiga, comprendente l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in regime di procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, mediante operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso, per l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi presso la Località Sa Zeppara S.P. N. 67 al KM 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU).

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata alla società, ai sensi del D.P.R. 59/2013, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

La società è autorizzata alle operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 dei rifiuti non pericolosi:

- R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";
- R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".

**- TABELLA CON INDICAZIONE DEI CER, AGGREGATI RICICLATI O ARTIFICIALI (AGGREGATO IN ATTESA DI ANALISI E D.D.C.), AGGREGATO RECUPERATO E QUANTITATIVI**

Descrizione rifiuto	Codice D.M. 05.02.98	Operazione di recupero	Superficie R13 (mq)	Stoccaggio istantaneo R13 (t)	Codice C.E.R.	Quantità recuperabile giornalmente (t/g)	Quantità recuperata annualmente (t/a)
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	7.1	R13/R5	197,9	742	101311 170101 170102 170103 170107 170904	360	
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	7.6	R13/R5	38,24	143	170302		
Terre e rocce da scavo	7.31-bis	R13/R5	71,05	266	170504		
<b>Totale</b>			<b>307,19</b>	<b>1.151*</b>			
Aggregato in attesa di analisi e D.D.T.	7.1		68,16	256*			25.000
Aggregato in attesa di analisi e D.D.T.	7.6		19,38	73*			4.900
Aggregato in attesa di analisi e D.D.T.	7.31-bis		41,71	156*			30.000
Aggregato recuperato (suddiviso in lotti ben identificati)	7.1, 7.6, 7.31-bis		13.601 (6.920 + 753 + 5.928)	51.004 (25.950 + 2.824 + 22.230)			
						<b>360</b>	<b>59.000</b>
Classe (DM 350/98)							<b>3</b>

\* in relazione al grado di compattazione del materiale, dell'altezza del cumulo medio pari a circa 2,5 m e della densità medie delle tipologie pari a 1,5 kg/m³.



- Area conferimento: 32 mq
- Area macchinari: 138 mq
- Area manovra mezzi: 274,56 mq
- Area di rispetto: 39 mq
- Totale area pavimentata: 920 mq

La capacità produttiva giornaliera è di 360 t/giorno per un totale di 59.000 t/anno.

L'impianto è così strutturato ed autorizzato:

- da un impianto costituito da un'area di conferimento dei rifiuti in ingresso, da n. 3 aree di messa in riserva dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1, 7.6 e 7.31-bis del DM 05.02.1998, da n. 3 aree dedicate per lo stoccaggio degli aggregati riciclati o artificiali in attesa di analisi e D.D.C. di cui all'art. 5 del DM 127/2024, area di manovra e area lavorazione: tutto su area pavimentata ove ciascuna area è separata da new jersey o manufatti in cls al fine di evitare la miscelazione dei rifiuti o aggregati;
- aree per lo stoccaggio in cumuli di aggregati recuperati o End of Waste (EoW) non pavimentate;
- Cancelli di ingresso-uscita, recinzione a rete metallica di altezza pari a circa 2 metri e piantumazione perimetrale;
- zona uffici;
- pesa;
- impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di prima pioggia e seconda pioggia;
- impianto di nebulizzazione.

Ai sensi del Suballegato 1 dell'Allegato 1 al DM 5.02.98 e ss.mm.ii. le tipologie di rifiuti da recuperare sono quelle già autorizzate:


## **7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI**

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **[101311]** "rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10", **[170101]** "cemento", **[170102]** "mattoni", **[170103]** "mattonelle e ceramiche", **[170107]** "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106" e **[170904]** "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03".

**7.6 Tipologia:** conglomerato bituminoso **[170302]** "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301".

**7.31-bis Tipologia:** terre e rocce di scavo [170504] “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.

Di seguito lo stralcio della planimetria dello stabilimento:



## **10. SITUAZIONE FUTURA DA AUTORIZZARE – AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152**

La società vuole presentare istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per mezzo del Suape del Comune di Gonnosfanadiga, alla Provincia Sud Sardegna, ai sensi del D.P.R. del 13.03.2013, n. 59, per la *modifica dei titoli abilitativi precedentemente conseguiti ed in corso di validità* relativo a “comunicazioni in materia di recupero di rifiuti (artt. 214 e 216, D.L.vo n. 152/2006)”, e “*autorizzazione definitiva allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Il proponente vuole aggiornare l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, recepita nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59, rilasciata con nota datata 07.12.2022 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 41 del 09.12.2022 dal Suape di Gonnosfanadiga, e ss.mm.ii. con Provvedimento Unico n. 22 del 09.11.2023 del Suape di Gonnosfanadiga, con Provvedimento Unico n. 3 del 14.01.2025 del Suape di Gonnosfanadiga Pratica Codice Univoco Suape n. 01428800922-12032025-0951.862543 del 15.03.2025 (relativa all'adeguamento End of Waste ai sensi del DM 127/2024) e nota firmata 01.04.2025 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 11 del 23.04.2025 dal Suape di Gonnosfanadiga.

La modifica che il proponente vuole apportare presso l'impianto autorizzato, a seguito di parere sulla procedura di Verifica preliminare, è relativa a:

- estensione dell'area pavimentata dell'impianto di recupero da 920 mq a 2.750 mq;
- adeguamento, a seguito di futura estensione dell'area pavimentata, dell'impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia con riutilizzo per l'attività di nebulizzazione durante le attività di frantumazione e vagliatura, nonché per inumidire i cumuli per evitare il sollevamento di polveri ed ai fini irrigui.

**TABELLA CON INDICAZIONE DEI CER, AGGREGATI RICICLATI O ARTIFICIALI (AGGREGATO IN ATTESA DI ANALISI E D.D.C.), AGGREGATO RECUPERATO E QUANTITATIVI**

Descrizione rifiuto	Codice D.M. 05.02.98	Operazione di recupero	Superficie R13 (mq)	Stoccaggio istantaneo R13 (t)*	Codice C.E.R.	Quantità recuperabile giornalmente (t/g)	Quantità recuperata annualmente (t/a)
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	7.1	R13/R5	266	998	101311 170101 170102 170103 170107 170904	360	
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	7.6	R13/R5	130	488	170302		
Terre e rocce da scavo	7.31-bis	R13/R5	149	559	170504		
<b>Totale</b>			<b>545</b>	<b>2.045</b>			
Aggregato in attesa di analisi e D.D.T.	7.1		679	2.546			25.000
Aggregato in attesa di analisi e D.D.T.	7.6		176	660			4.900
Aggregato in attesa di analisi e D.D.T.	7.31-bis		279	1.046			30.000
			<b>Superficie (mq)</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)*</b>			
Aggregato recuperato (suddiviso in lotti ben identificati)	7.1, 7.6, 7.31-bis		12.848 (6.920 + 5.928)	48.180 (25.950 + 22.230)			
						<b>360</b>	<b>59.000</b>
Classe (DM 350/98)							3

\* in relazione al grado di compattazione del materiale, dell'altezza del cumulo medio pari a circa 2,5 m e della densità medie delle tipologie pari a 1,5 kg/m<sup>3</sup>.

Area conferimento: 32 mq

Area macchinari: 177 mq

Viabilità: 822 mq

Area di rispetto: 40 mq

Totale area pavimentata impianto di recupero (escluse aree dell'aggregato recuperato): 2.750 mq



I quantitativi allo stoccaggio istantaneo in messa in riserva R13 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 saranno pari a 2.045 Mg di rifiuti non pericolosi.

La capacità produttiva annua massima sarà di 59.000 Mg/anno (t/anno): la quantità recuperata annualmente, riportata nell'ultima colonna in tabella, è stata approvata con la Delib.G.R. n. 29/36 del 08.09.2023.

## **11.EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMA DI ABBATTIMENTO**

La società è autorizzata alla produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 3/04.2006, n. 152, recepita nell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, rilasciata con nota datata 07.12.2022 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 41 del 09.12.2022 dal Suape di Gonnosfanadiga.

Il Gestore ha provveduto, ai sensi del punto 7 della Delib.G.R. n. 29/36 del 08.09.2023, al fine di mitigare la diffusione di polveri, rumore, contenere l'impatto visivo, ad infittire ed implementare la fascia verde, presente nel perimetro dell'area di impianto, con specie arboree e arbustive autoctone, ed ha assicurato, mediante contratto con tecnico Agronomo, la presenza, per almeno i primi tre anni dalla messa a dimora delle specie, di personale esperto (in discipline agronomiche) al fine di garantire le necessarie cure colturali (irrigazione, ripristino delle fallanze, sfalci, ecc.).

Verranno rispettate le prescrizioni generali per gli impianti di produzione calcestruzzo preconfezionato, conglomerati bituminosi, frantumazioni inerti, lavorazione materiali lapidei (marmi, pietre graniti, etc.) e attività di cava dettate nell'Allegato A alla Determinazione n. 112 del 24.04.2018 della Provincia Sud Sardegna.

Le emissioni diffuse in atmosfera, prodotte durante le lavorazioni di frantumazione e vagliatura, vengono "abbattute" con l'impianto idrico nebulizzante posizionato nei pressi dei macchinari e dell'area perimetrale all'area di messa in riserva, e con la presenza della barriera arborea perimetrale, nonché con il sistema nebulizzante dell'impianto di frantumazione.

## **12.IMPATTO ACUSTICO**

Per quanto riguarda l'impatto acustico, al fine del rispetto della prescrizione n. 5 della Delib.G.R. n. 29/36 del 08.09.2023 "al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati i controlli strumentali di cui alla Parte IV dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Sardara [errata trascrizione, Gonnosfanadiga], all'A.R.P.A.S. – Dipartimento Sulcis

e alla Provincia del Sud Sardegna. Qualora, dai controlli strumentali, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate, di concerto coi medesimi Enti, adeguate misure di mitigazione.”, il tecnico competente in acustica ha eseguito in data 9.05.2025 un monitoraggio acustico: nelle conclusioni dello studio viene riportato da *“Lo studio in esame, in considerazione ai dati disponibili relativi alle sorgenti sonore, alle caratteristiche tecniche dell’impianto e delle strutture, alle caratteristiche e condizioni dell’ambiente circostante nonché ai limiti di emissione sonora nell’area di interesse, ha condotto alla conclusione che l’attività in oggetto, tenendo anche conto degli interventi di mitigazione vincolanti al buon esito del progetto, rispetterebbe i requisiti di emissione ed immissione acustica in ambiente esterno come disposto dalla Legge n. 447/95.”.*

### **13.IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN CONTINUO DELLE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA**

Presso il centro di recupero dei rifiuti inerti è presente un impianto di trattamento in continuo delle acque di prima e seconda pioggia con riutilizzo nell’attività di nebulizzazione e di irrigazione.

Tale impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è stato nota firmata 01.04.2025 dalla Provincia Sud Sardegna confluita nel Provvedimento Unico n. 11 del 23.04.2025 dal Suape di Gonnosfanadiga.

Verrà in occasione dell’istanza di aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale presentato il dimensionamento del suddetto impianto con suo revamping per il trattamento delle acque di dilavamento sulle nuove pavimentazioni.

### **14.CARATTERISTICHE DEL PROGETTO**

#### **14.1. Dimensione e concezione dell’insieme del progetto.**

La società, nell’area dove verranno effettuate le attività di cui alla premessa, è già operativa nel settore della gestione dei rifiuti in quanto è autorizzata dalla Provincia del Sud Sardegna al recupero di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso mediante operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5), per un quantitativo superiore alla capacità di 10 t/g riportato alla categoria 7, lettera u) di cui all’Allegato B1 della Delib.G.R. del 24 marzo 2021, n. 11/75.

Nello specifico la società chiede:

- estensione dell’area pavimentata dell’impianto di recupero da 920 mq a 2.750 mq;
- adeguamento, a seguito di futura estensione dell’area pavimentata, dell’impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia con riutilizzo per l’attività di

nebulizzazione durante le attività di frantumazione e vagliatura, nonché per inumidire i cumuli per evitare il sollevamento di polveri ed ai fini irrigui.

Nel suo complesso l'estensione dell'area pavimentata del centro non comporta impatti sostanziali a quelli già esaminati in sede di VIA in quanto risulta funzionale per la gestione dei rifiuti ai sensi del DM 127/2024.

#### **14.2. Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati**

L'attività in essere e futura, dettata dalla sola estensione dell'area pavimentata, non presenta cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; presso l'area dello stabilimento infatti insiste solamente l'impianto per il recupero dei rifiuti inerti.

#### **14.3. Utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità**

Non è previsto l'utilizzo di risorse naturali presenti nell'area ove insiste l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. L'approvvigionamento e fabbisogno idrico per la nebulizzazione dei cumuli e per l'irrigazione verrà sostenuta dal recupero delle acque depurate di prima e seconda pioggia; le ulteriori risorse utili sono il combustibile per i mezzi e l'energia elettrica.

#### **14.4. Produzione di rifiuti**

L'attività in essere e futura ha lo scopo primario del recupero dei rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso.

Gli unici rifiuti prodotti in situ sono gli eventuali rifiuti presenti nella massa dei rifiuti in ingresso, come esplicitati alla tipologia 7.1 al DM 5.02.98, ovvero frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, nonché quelli provenienti dalla manutenzione degli impianti, quali ad. es. stracci, dispositivi di protezione individuale, grassi, oli, etc. Tali rifiuti vengono gestiti con le modalità e frequenze del "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06.

#### **14.5. Inquinamento e disturbi ambientali**

##### **Atmosfera**

Il Gestore provvederà, al fine del contenimento della diffusione di polveri in atmosfera, durante le fasi di frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti inerti e materie prime secondarie inerti ottenute, a rendere efficiente l'impianto idrico nebulizzante e mantenere efficiente ed in buono stato di manutenzione la recinzione perimetrale e la barriera arborea.

I rifiuti recuperati dal Gestore sono inerti non pericolosi e pertanto non si avrà presenza di sostanze di cui al punto 5.1, Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/06, ovvero sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco:

Classe	Indicazione di pericolo
Classe I	H340, H350, H360
Classe II	H341, H351, H361, H300, H310, H330

### **Scarichi**

Le acque di prima e seconda pioggia ricadenti nell'area di messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi verranno trattate e recuperate per l'abbattimento delle polveri diffuse prodotte durante le lavorazioni e per scopi irrigui.

I rifiuti in ingresso sono rifiuti inerti non pericolosi e verranno certificati con test di cessione ai sensi dell'Allegato 2 al DM 5.02.1998.

### **Suolo**

L'area ove insite la messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi e dove ubicati gli impianti di frantumazione e vagliatura risulta pavimentata; verrà pavimentata anche l'area di cui all'ampliamento in questione. Le caratteristiche dell'area di messa in riserva impediscono il diretto contatto della massa dei rifiuti con il suolo ed il sottosuolo e la natura inerte dei rifiuti esclude il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente sottostante.

### **Impatto acustico**

Si rimanda alla conclusione della valutazione di impatto acustico ambientale eseguita in data 9.05.2025 da tecnico competente in acustica *"Lo studio in esame, in considerazione ai dati disponibili relativi alle sorgenti sonore, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle strutture, alle caratteristiche e condizioni dell'ambiente circostante nonché ai limiti di emissione sonora nell'area di interesse, ha condotto alla conclusione che l'attività in oggetto, tenendo anche conto degli interventi di mitigazione vincolanti al buon esito del progetto, rispetterebbe i requisiti di emissione ed immissione acustica in ambiente esterno come disposto dalla Legge n. 447/95."*

L'estensione dell'area pavimentata non comporta impatti ulteriori in quanto trattasi dello stesso sito ed i macchinari di frantumazione e vagliatura permangono nelle proprie postazioni fisse.



## **Ecosistema**

Ai sensi dell'art. 179, art. 1 del D.Lgs. 152/06 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

L'attività attuale e futura della società è riferita al "riciclaggio", pertanto presenta un criterio di priorità elevato nella gestione dei rifiuti: il recupero/riciclaggio dei rifiuti consente di ridurre l'utilizzo di nuove risorse naturali, tutelando l'ecosistema naturale (flora e fauna) nell'ambiente circostante ed evitando l'abbandono degli stessi rifiuti.

### **14.6. Rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto**

All'interno dello stabilimento non si utilizzano o detengono sostanze chimiche che possano rappresentare un possibile rischio per la popolazione e l'ambiente circostante.

L'impianto non è soggetto alla normativa Seveso (D.Lgs. n. 105/2015) ed ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.

### **14.7. Rischi per la salute umana**

All'interno dello stabilimento non si utilizzano o detengono sostanze chimiche che possano rappresentare un possibile rischio per la popolazione e l'ambiente circostante.

La tipologia dei rifiuti, l'area recintata e dotata di fascia arborea di protezione perimetrale, nonché l'utilizzo dei nebulizzatori, durante la movimentazione e frantumazione-vagliatura dei rifiuti, e dei dispositivi individuali di protezione limitano i rischi per la salute umana anche dei lavoratori.

## **15. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **15.1. Utilizzazione del territorio esistente e approvato**

L'area in cui sorge l'impianto della società ricade in zona omogenea "E - agricola" secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale.

Nei dintorni all'area ove insiste l'attività della società non è presente nessun'altra attività.

L'impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi è l'unico presente nel territorio comunale.

## **15.2. Ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo**

L'area in cui sorge l'impianto della società ricade in zona omogenea "E - agricola" secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale.

La disponibilità delle risorse naturali della zona è ininfluente per l'esercizio dell'attività in essere e futura.

## **15.3. Capacità di carico dell'ambiente naturale**

Nell'area non sono presenti le seguenti zone:

- i. zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
- ii. zone costiere e ambiente marino;
- iii. zone montuose e forestali;
- iv. riserve e parchi naturali;
- v. zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
- vi. zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
- vii. zone a forte densità demografica;
- viii. zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
- ix. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

## **16.TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE**

I potenziali impatti ambientali del progetto sono considerati in relazione ai criteri stabiliti ai capitoli 14 e 15 della presente relazione.

### **16.1. Entità ed estensione dell'impatto**

L'area in cui sorge l'impianto della società ricade in zona omogenea "E - agricola" secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale.

Nei dintorni all'area ove insiste l'attività della società non è presente nessun'altra attività.

L'impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi è l'unico presente nel territorio comunale.

## **16.2. Natura dell'impatto**

L'area in cui sorge l'impianto della ditta ricade in ricade in zona omogenea "E - agricola" secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale.

Nei dintorni all'area ove insiste l'attività della società non è presente nessun'altra attività.

Non si evincono impatti negativi di carattere ambientale.

## **16.3. Natura transfrontaliera dell'impatto**

Non sono presenti effetti di natura transfrontaliera: i rifiuti recuperati sono di provenienza regionale e gli aggregati recuperati "End of waste" prodotti avranno destinazione nel mercato regionale e non transfrontaliero.

## **16.4. Intensità e complessità dell'impatto**

L'estensione dell'area pavimentata non comporterà un incremento della potenzialità giornaliera delle attività di recupero R5 dei rifiuti inerti non pericolosi; influenzerà leggermente ed influentemente l'impatto ambientale in termini di consumo dell'acqua nel sistema di nebulizzazione durante le operazioni di frantumazione-vagliatura.

## **16.5. Probabilità dell'impatto**

L'estensione dell'area pavimentata non comporterà un incremento della potenzialità delle attività di recupero R5 dei rifiuti inerti non pericolosi e non influenza la caratteristica quale "probabilità" dell'impatto.

## **16.6. Prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto**

Non si prevedono impatti negativi sull'ambiente circostante.

## **16.7. Cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati**

L'attività in essere e futura, dettata dalla sola estensione dell'area pavimentata, non presenta cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto del progetto esistente ed approvato.

## **16.8. Possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace**

Dato atto dei sistemi di contenimenti del rumore e delle emissioni diffuse in atmosfera, nonché quelli per il recupero delle acque di pioggia, non si prevedono impatti negativi sull'ambiente circostante se non quelli comuni negli impianti di frantumazione e vagliatura di materiali inerti.